

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3081

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LONGO, COSTI, REGGIANI, BELLUSCIO, CUOJATI, VIZZINI*Presentata il 19 gennaio 1982*

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo
esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, veniva istituito in Roma l'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, con « lo scopo di provvedere alla organizzazione e alla gestione delle Esposizioni quadriennali d'arte e delle iniziative che all'Esposizione predetta sono connesse per il potenziamento dell'arte nazionale anche nei rapporti di quella straniera ».

La gestione dell'Ente veniva affidata ad un Consiglio d'amministrazione composto di rappresentanti diretti del potere politico ed esecutivo (uno del Partito nazionale fascista, due del Governatorato di Roma, uno del Ministero dell'educazione nazionale, uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero della cultura popolare, uno del Sindacato fascista belle arti) nonché di un presidente e di un se-

gretario generale designati dal Capo del Governo.

L'Ente veniva posto sotto la tutela e la vigilanza dei Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni. Alle spese di gestione si sarebbe provveduto con il contributo fisso annuale del Governatorato di Roma di lire 275.000, con i contributi eventuali di altri enti e con i proventi delle esposizioni.

Lo statuto annesso alla legge istitutiva stabiliva che al Consiglio d'amministrazione spettava il compito di fissare le direttive per l'organizzazione e per l'attuazione delle altre iniziative dell'Ente.

La costituzione di questo Ente s'inquadrava nell'ambito della gerarchia di esposizioni, che aveva alla sua base le mostre regionali dei sindacati delle belle arti, al centro la Quadriennale romana, al

vertice la Biennale veneziana. Su questa distribuzione di valori si fondava l'ammissione degli artisti alle varie manifestazioni.

Fino al periodo bellico, malgrado la sua gestione autoritaria e accentrata, la Quadriennale ha svolto un ruolo positivo per la conoscenza e lo sviluppo dell'arte italiana e l'affermazione di numerosi validi artisti. Successivamente non ha potuto assolvere ad una precisa funzione nel quadro delle ormai numerose manifestazioni artistiche nazionali per l'esistenza delle sue vecchie strutture politico-burocratiche, adattandosi ad operare, fra contraddizioni e incertezze, entro i ristretti limiti dell'organizzazione della mostra nazionale periodica di tipo sindacale-professionale, a volte realizzata oltre il previsto periodo istituzionale del quadriennio.

Di qui il sorgere spesso di tensioni fra l'Ente e gli artisti, riconducibile, per altro, a quell'azione promossa fin dal dopoguerra dalla cultura artistica e dalle forze democratiche per ottenere il radicale e profondo rinnovamento strutturale e finalistico delle istituzioni artistiche pubbliche, legato alle nuove, moderne, democratiche esigenze poste dalla cultura e dalla società contemporanea.

La necessità di una revisione dell'ordinamento delle istituzioni artistiche ha incominciato ad essere presa in esame, in Parlamento, fin dalla prima legislatura, con il voto del 29 marzo 1950 della Camera dei deputati con cui s'invitava il Governo a presentare al più presto i provvedimenti legislativi per risolvere pienamente le questioni particolari di ciascun Ente e per definire il problema del loro inquadramento generale e del loro coordinamento allo scopo di potenziarne le iniziative.

Da allora gli atti parlamentari hanno registrato numerose proposte, impegni di volontà politica, provvedimenti legislativi interessanti la riforma degli Enti autonomi d'esposizione d'arte.

Il dibattito, partito in sincronia tra Biennale e Quadriennale, si è poi incentrato sulla sola Biennale la cui riforma è

stata varata con la legge 26 luglio 1973, n. 438.

Per la Quadriennale, dopo l'iniziativa parlamentare della proposta di legge presentata il 14 ottobre 1958 dai senatori Valenzi, Busoni, Venditti, Greco e Granata, decaduta alla fine della terza legislatura, si ritrovano altre proposte di legge presentate nelle ultime legislature da diverse parti politiche senza che abbiano mai iniziato il loro *iter* legislativo.

Il mancato rinnovamento delle strutture e delle finalità pone l'Ente della Quadriennale in un continuo stato d'incertezza, di crisi, di provvisorietà che provoca risentimenti, polemiche, tensioni nel mondo della cultura artistica come quelle registrate in questo periodo a proposito della preparazione della XI Esposizione quadriennale nazionale d'arte.

È divenuto, quindi, improrogabile affrontare e risolvere nel modo più sollecito possibile il suo riordinamento per consentirgli di avviarsi verso una nuova, feconda, utile attività nell'interesse dello sviluppo dell'arte italiana.

La sua riforma non può, oggi, limitarsi ad un formale aggiornamento democratico della sua struttura, ma deve trasformare radicalmente anche i suoi scopi e le sue finalità, incidendo sui metodi di direzione, sui rapporti fra la sua gestione e gli artisti, sui legami fra ente, cultura e pubblico. Essa non può non partire dalla considerazione che gli scopi istituzionali e la sua funzione originaria di raduno nazionale periodico sono stati progressivamente e inesorabilmente superati dalla nascita e dalla crescita di altri canali d'informazione e di selezione.

Di qui la necessità di trasformare l'Ente in un istituto di cultura artistica operante in permanenza con il fine di concorrere alla promozione e allo sviluppo dell'arte italiana e alla sua diffusione, presso ogni ceto sociale, attraverso tutte quelle iniziative dirette a favorire una continua conoscenza e discussione sui problemi dell'arte e della cultura artistica a livello nazionale, con l'incontro e il confronto delle idee e delle diverse forme

espressive per sollecitare un'analisi critica sempre più aperta e arricchita dai contributi di tutti coloro che sono interessati all'arte.

A questi principi s'ispira la presente proposta di legge in cui si è tenuto conto anche dei risultati tratti dall'esperienza compiuta dalla X Quadriennale del 1972-1973 che, articolandosi in una successione di esposizioni ravvicinate dislocate nell'arco di un biennio, ha voluto sperimentare ed anticipare quelle funzioni di informazione permanente e di estensione del suo operare nel tempo che sono richieste in modo sempre più pressante dal mondo della cultura.

La nuova definizione statutaria assegna all'Ente della Quadriennale finalità e funzioni più coerenti con le reali attuali esigenze del mondo della cultura e della società contemporanea; finalità e funzioni non più limitate alla presentazione della sola rassegna periodica dell'arte italiana, ma proiettate in un'attività a tempo pieno di pubblico servizio culturale. La Quadriennale viene trasformata in un centro permanente di cultura artistica sul piano nazionale, impegnato a promuovere iniziative di informazione, di documentazione, di promozione e di ricerca, con una pianificazione di attività espositiva e informativa continua, articolata su diversi livelli, e di estensione del suo operare nello spazio, oltre i limiti della città di Roma, agendo in stretto contatto con le regioni e gli enti locali e avvalendosi della collaborazione di associazioni e istituzioni culturali e artistiche operanti a fini analoghi.

Per l'espletamento di questi compiti senza l'ingerenza e il controllo di poteri estranei, è assicurata all'Ente un'autonomia formale e sostanziale capace di garantire la piena libertà di indirizzo artistico, culturale e tecnico e l'indipendenza di gestione. L'esercizio di questa autonomia viene garantita dalla struttura del Consiglio direttivo, composto esclusivamente da artisti e da personalità della cultura artistica, che traggono la loro fonte di designazione prevalentemente da assemblee elettive e dalle associazioni professionali

e sindacali delle categorie interessate alle attività dell'Ente. Si tratta di una struttura aperta, equilibrata, democratica, rappresentativa degli interessi e delle espressioni culturali a respiro nazionale.

Per assicurare una responsabilità diffusa e un regime interno democratico, i poteri fondamentali vengono conferiti al Consiglio direttivo, che è l'organo mediante il quale l'Ente consegue i suoi scopi e prende le deliberazioni decisive per la sua condotta. Così ad esso sono attribuiti non solo quei compiti che rientrano tra le normali e comuni funzioni di un Consiglio d'amministrazione, ma anche tutte le decisioni per la determinazione della politica culturale dell'Ente.

Considerato questo suo carattere di massima ed esclusiva responsabilità decisionale che comporterebbe frequenti riunioni si è ritenuto di demandare a un comitato esecutivo, eletto nel seno del Consiglio, ferme restando le competenze del Presidente e del segretario generale, l'espletamento degli affari correnti e la gestione ordinaria dell'Ente, in analogia a quanto avviene negli altri enti di diritto pubblico e nella stessa Biennale di Venezia.

Il sindacato di legittimità formale e il controllo di legge sugli atti amministrativi è esercitato dal Collegio dei sindaci di cui uno designato dal Consiglio comunale di Roma e due dai Ministri interessati. Si è ritenuto opportuno che i controlli sugli atti amministrativi e finanziari fossero esercitati soprattutto dallo Stato nella misura in cui lo stesso provvede largamente al finanziamento delle attività dell'Ente.

Al fine di creare un rapporto organico d'interscambio di idee e l'esercizio di una effettiva e quanto più larga possibile partecipazione della cultura artistica alla vita del nuovo Ente, le consuete e occasionali commissioni esecutive di esperti sono state sostituite da un Centro studi a carattere permanente con compiti di indagine, di consulenza e di propulsione.

Il Centro coopererà con il Consiglio direttivo allo sviluppo dei fini istituzionali, contribuendo all'elaborazione del program-

ma di attività e alla realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative. Suo compito fondamentale sarà quello di promuovere indagini, studi e rilevamenti interessanti il campo specifico dell'arte e di stabilire una consultazione permanente fra l'Ente, gli artisti e le istituzioni culturali affinché ogni manifestazione risponda alle esigenze della cultura artistica. La pubblicazione degli atti dell'Ente e la pubblica discussione dei risultati delle iniziative per trarne giudizi posteriori e indicazioni di scelte future, potranno concorrere ad arricchire e ad allargare sempre di più i legami fra Ente, cultura e pubblico.

Per i quadri tecnici indispensabili per la gestione dell'Ente, è previsto un Segretario generale, un Conservatore dell'archivio degli artisti contemporanei, un Direttore amministrativo. Il Segretario generale è nominato a maggioranza dal Consiglio direttivo con contratto a tempo indeterminato e dipenderà esclusivamente dall'Ente, essendo stabilita l'incompatibilità con la qualifica di funzionario dipendente da enti statali o pubblici. Il Conservatore e il Direttore amministrativo sono, invece, funzionari in ruolo organico.

Appare evidente che l'Ente così trasformato non potrà efficacemente svolgere i

suoi compiti senza un adeguato contributo dello Stato. Il contributo annuo di due miliardi che viene indicato, traduce in cifre il fabbisogno minimo calcolato sulla base dei consuntivi delle precedenti manifestazioni ragguagliati ai costi attuali e alle accresciute dimensioni delle specifiche attività istituzionali che vengono assegnate all'Ente.

Crediamo di poter affermare che le nuove norme statutarie che si propongono rispondono in modo positivo alla esigenza di dare ad un Ente autonomo uno statuto costituzionalmente corretto e insieme di creare un efficace strumento di rinnovamento culturale nel nostro paese, che, oltre ad operare a vantaggio di tutti gli artisti e gli uomini di cultura, svolga una azione capillare e molteplice per diffondere la conoscenza dell'attività artistica e per interessare e coinvolgere un sempre più largo pubblico alla sua problematica.

Confidiamo, perciò, che il Parlamento voglia dare a questa proposta la sua approvazione, dando così inizio ad un nuovo periodo di fecondo lavoro per un'istituzione che in passato ha lodevolmente operato per lo sviluppo e l'affermazione dell'arte italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, istituito con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, assume la denominazione di « Ente autonomo manifestazioni d'arte contemporanea della Quadriennale di Roma ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

È un istituto di cultura artistica ed ha lo scopo di concorrere alla promozione e allo sviluppo dell'arte italiana contemporanea e di diffonderne la conoscenza presso ogni ceto sociale.

Nel perseguimento di tali compiti istituzionali, l'Ente organizza in modo permanente e continuo le iniziative per la conoscenza, l'informazione e la discussione sui problemi dell'arte e della cultura artistica a livello nazionale, favorendo l'incontro e il confronto delle idee e delle diverse forme espressive e offrendo le condizioni adatte a realizzare nuove forme di produzione artistica.

A tal fine cura gli opportuni collegamenti con le altre istituzioni culturali e artistiche, nazionali e internazionali, nonché con le regioni e gli enti locali e con le associazioni professionali e sindacali. Provvede alla formazione e al funzionamento di una cineteca specializzata e un archivio-schedario degli artisti operanti in Italia, curandone l'incremento.

L'Ente può promuovere e organizzare manifestazioni anche al di fuori della città di Roma, e agire in collaborazione con altri Enti e istituti pubblici e privati e può partecipare alle attività di Enti e comitati diretti ai medesimi fini istituzionali.

ART. 2.

L'organizzazione delle attività e delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti adottati dal Consiglio direttivo su proposta del Centro studi di cui agli articoli successivi.

ART. 3.

L'Ente ha sede in Roma nel Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale.

Le attività promosse dall'Ente nell'ambito della città di Roma si svolgono nel Palazzo delle Esposizioni e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Roma o di terzi e da questi ceduti in uso temporaneo.

Il Comune di Roma provvede, a proprie spese, alla custodia, conservazione, manutenzione, illuminazione e riscaldamento degli immobili di sua proprietà.

ART. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili e immobili di cui l'Ente autonomo Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da Enti o privati all'incremento del patrimonio stesso.

ART. 5.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i proventi di gestione;
- c) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- d) i contributi ordinari annuali del Comune e della Provincia di Roma e della Regione Lazio;
- e) eventuali contributi straordinari dello Stato, del Comune e della Provincia di Roma e della Regione Lazio e delle altre Regioni a statuto ordinario o speciale secondo programmi di collaborazione alle manifestazioni di cui all'articolo 1, comma cinque, della presente legge;
- f) i lasciti, le donazioni, i contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

ART. 6.

Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio direttivo, il collegio sindacale.

ART. 7.

Il presidente è eletto nel seno del Consiglio direttivo nella sua prima riunione a maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio stesso.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo, provvede alla preparazione della relazione annuale sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti, esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

ART. 8.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'Ente ed è composto da 11 membri, scelti tra le personalità della cultura artistica (artisti, critici e storici dell'arte, direttori di musei e gallerie pubbliche) e designati:

a) due dal consiglio comunale di Roma;

b) due dal consiglio regionale del Lazio;

c) uno dai professori universitari di ruolo e dai liberi docenti universitari di storia dell'arte moderna e contemporanea, costituiti in corpo elettivo con atto del Ministro della pubblica istruzione;

d) uno dai direttori di musei e gallerie pubbliche d'arte moderna e contemporanea, costituiti in corpo elettivo con

atto del Ministro dei beni culturali ed ambientali;

e) uno dalla Sezione italiana dell'associazione internazionale dei critici d'arte (AICA);

f) uno dal comitato italiano dell'Associazione internazionale delle arti plastiche (AIAP);

g) tre congiuntamente da rappresentanze paritetiche delle organizzazioni sindacali degli artisti più rappresentativi sul piano nazionale.

Per le designazioni di cui alle lettere a) e b) ciascun consigliere vota per un solo nome.

Le comunicazioni relative alle designazioni e alle elezioni di cui al primo comma devono pervenire alla Presidenza del consiglio dei ministri un mese prima della scadenza del consiglio direttivo in carica.

I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 9.

Il presidente ed i componenti il consiglio direttivo durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro e non oltre tre mesi dal termine del mandato del Consiglio precedente.

Al presidente e ai membri del consiglio direttivo compete il rimborso delle spese sopportate per l'esercizio del loro ufficio, secondo quanto previsto dal regolamento interno di gestione.

ART. 10.

Il consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Al consiglio, in particolare, è riservato deliberare in ordine:

a) al piano quadriennale di massima delle attività dell'Ente;

b) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni;

c) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale di cui all'articolo 16;

d) alla nomina dei membri del Centro studi e ricerche di cui all'articolo 18 nonché delle eventuali commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni sentito il Direttore del Centro studi e ricerche;

e) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni.

Al consiglio è altresì riservato deliberare relativamente:

1) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

2) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonché dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze, anno per anno, da soddisfare per le attività programmate e svolte;

3) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

4) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

5) all'accettazione di lasciti, donazioni e legati;

6) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

7) agli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

8) agli eventuali conflitti di competenza fra gli organi interni;

9) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 12;

Le deliberazioni di cui al numero 7) del terzo comma sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di cinque mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

ART. 11.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno un comitato esecutivo composto dal Presidente e da quattro consiglieri di cui uno scelto tra i designati degli Enti locali. Il Segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato.

Il comitato cura l'espletamento degli affari correnti e provvede alla gestione ordinaria dell'Ente. In caso d'urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica di questo alla sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

ART. 12.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente determina:

a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale;

b) le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;

c) la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro; trascorsi senza pronuncia 180 giorni dalla data di notifica, il regolamento s'intende approvato.

ART. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Il Consiglio direttivo promuove ogni anno, nella fase preparatoria del programma delle manifestazioni, un incontro pubblico a carattere consultivo con le organizzazioni culturali, sociali e sindacali interessate all'attività dell'Ente.

Entro sessanta giorni dalla data d'insediamento, il Consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina in cui sia prevista la realizzazione di almeno due rassegne a carattere nazionale. Il piano deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentito il Segretario generale e il Direttore del Centro studi di cui all'articolo 18.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con quella della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del Segretario generale per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

ART. 14.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto da tre membri designati:

a) uno dal Ministro del tesoro, con funzione di presidente;

b) uno dal Ministro dei beni culturali ed ambientali;

c) uno dal consiglio comunale di Roma.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal Consiglio Direttivo. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

ART. 15.

L'Ente ha un Segretario generale, un Direttore amministrativo, un Conservatore della biblioteca e dell'archivio degli artisti contemporanei, e altri funzionari e dipendenti secondo l'organico del personale previsto nel regolamento.

Il Segretario generale ha rapporto di lavoro a tempo indeterminato; è assunto per chiamata secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12.

Il Direttore amministrativo e il Conservatore sono impiegati in pianta organica.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale.

In rapporto a particolari esigenze può essere assunto, come avventizio stagionale, personale di concetto esecutivo e subalterno.

ART. 16.

Il Segretario generale è cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività dell'Ente e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo e decade dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego professionale privato.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa essi sono tenuti a versare all'amministrazione di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

È capo del personale dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo e del Centro Studi e ricerche.

ART. 17.

Il Direttore amministrativo provvede alla conservazione del patrimonio dell'Ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente;

emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte le operazioni necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonché quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

ART. 18.

In seno all'Ente è istituito un Centro studi e ricerche che coopera con il Consiglio direttivo allo sviluppo dei fini istituzionali, contribuendo a determinare le linee generali del programma quadriennale di attività e partecipando alla realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative.

Il Centro cura indagini, studi e rilevamenti interessanti l'arte. Promuove una consultazione permanente tra l'Ente, gli artisti, gli operatori culturali sui cui risultati riferisce al Consiglio Direttivo. Discute annualmente piani, svolgimento e risultati delle iniziative dell'Ente, formulando motivate proposte per l'attività futura.

Il Centro può avvalersi delle collaborazioni di personalità dell'arte e della cultura artistica, di Enti e istituzioni culturali e artistiche, di associazioni professionali e sindacali allo scopo di poter determinare un rapporto organico di interscambio fra l'Ente e gli operatori culturali sulla base di giudizi posteriori e di scelte future.

Il Consiglio direttivo dell'Ente determina la composizione e il funzionamento del Centro, che è composto da artisti, critici d'arte e esperti delle materie di competenza dell'Ente.

Il Centro elegge nel proprio seno un Direttore, che partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti l'elaborazione del programma di attività e la realizzazione delle singole manifestazioni e il loro coordinamento.

Il Centro può deliberare, al fine di una migliore realizzazione delle proprie attribuzioni, di articolarsi in commissioni.

I membri del Centro restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo dell'Ente.

ART. 19.

L'anno finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali. L'Ente deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

ART. 20.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 26.

Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dall'Ente nello stesso periodo.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi.

ART. 21.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso per conoscenza al Ministero dei beni culturali ed ambientali, al Comune di Roma e alla Regione del Lazio.

ART. 22.

Il presidente presenta il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso al Ministero dei beni culturali ed ambientali, al Comune di Roma e alla Regione Lazio.

ART. 23.

La gestione finanziaria dell'Ente è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal Presidente dell'Ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

ART. 24.

Il servizio di cassa dell'Ente è affidato all'istituto che svolge il servizio di tesoreria per il Comune di Roma o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del presidente e del direttore amministrativo.

ART. 25.

I proventi derivanti dalle attività e manifestazioni dell'Ente sono assoggettati all'aliquota del 3 per cento di cui al numero 5 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

ART. 26.

L'Ente è ammesso ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative. È ammesso altresì ad usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 27.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 5, lettera c) a partire dal 1983 è fissato in lire due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali ed ambientali.

La metà del contributo, di cui al precedente comma, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 28.

Al maggior onere derivante dall'aumento del contributo statale di cui all'articolo precedente, si fa fronte, per l'anno finanziario 1982, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 29.

Nella prima applicazione della presente legge il consiglio direttivo di cui all'articolo 8 è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

ART. 30.

Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'articolo 11 è formulato, dal Consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento.

ART. 31.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.